

0000314 | 28/10/2014
CAL_MARCHE | A

MODULARIO
C.C. - 417



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0002954-22/10/2014-SC_MAR-T71-P

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di Barchi - Vs. nota prot. n. 214 del 24.07.2014.
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art: 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 66/2014/PAR approvata nell'adunanza del
13 settembre 2014 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carlo Serra)



Deliberazione n. 66 /2014/PAR

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
nell'adunanza del 13 ottobre 2014
composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI – Presidente f.f.
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

* * *

PARERE
COMUNE DI BARCHI

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la deliberazione n. 77/PAR/2013 resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'attivazione della funzione consultiva;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Barchi con nota in data 22 luglio 2014 pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. 214 del 24 luglio 2014 ed assunta al protocollo in pari data (n. 2408);

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Primo referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Barchi, con nota a firma del suo Sindaco ha formulato, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L.131/03, una articolata richiesta di parere in ordine alla corretta



22



determinazione dell'indennità di funzione degli assessori alla luce della novella normativa recata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Legge Delrio) che, come noto, nel dettare "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", ha parzialmente rivisitato la disciplina di cui all'art. 16 comma 17 d.l. 138/2011 in forza del quale era stata disposta - a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge - la soppressione della Giunta per i Comuni fino a 1.000 abitanti.

Premesso in fatto che:

- A seguito delle consultazioni elettorali del 15-16 maggio 2011 il Consiglio comunale risulta composto, a mente dell'art. 1 comma 2 della legge 42/2010, dal Sindaco e da nove consiglieri;
- In forza dell'art. 1 comma 2 della medesima legge - che modifica ed integra l'art. 2 commi da 183 a 187 della Legge n.191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) in materia di contenimento delle spese degli enti locali - la Giunta comunale è composta dal Sindaco e da due assessori;
- In epoca successiva il d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, ha introdotto importanti novità di carattere ordinamentale disponendo la rideterminazione, in diminuzione, del numero dei componenti del Consiglio e della Giunta e prevedendo, in particolare, per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti la soppressione - a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge - della Giunta (cfr. art. 16 comma 17);
- Di recente la legge 7 aprile 2014 n. 56 (c.d. Legge Delrio) è, nuovamente, intervenuta sulla materia del numero degli Amministratori modificando parzialmente la lettera dell'art. 16 comma 17 (cfr. art. 1 comma 135 a mente del quale "per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il numero massimo degli assessori è stabilito in due") e fissando, altresì, un obbligo di invarianza di spesa;
- In relazione alla portata applicativa della menzionata normativa il Ministero dell'Interno ha reso in data 24 aprile 2014 una circolare con la quale è stato evidenziato come *"sulla composizione degli organi comunali, prima della legge Delrio, sono intervenute disposizioni normative (.....) che hanno ridotto il numero dei consiglieri fissato dal TuoeI, a decorrere dal primo turno elettorale successivo alla emanazione delle leggi stesse"*;
- L'indennità del Sindaco è determinata in base alla popolazione residente che, a seguito delle operazioni di censimento 2012, risulta fissata in 996 abitanti;

il Comune istante chiede di conoscere il motivato avviso della Sezione in ordine:

- Alla posizione dei due assessori, di cui uno con funzioni di Vice Sindaco, in base alla richiamata circolare del Ministero dell'Interno;
- Alla possibilità di una riparametrazione delle indennità dei due assessori in base alla indennità del Sindaco ed alla popolazione residente a seguito delle risultanze del censimento dell'anno 2012;

- Al carattere gratuito del mandato degli assessori alla stregua di un'applicazione restrittiva del d.l. 138/2011;
- Alla individuazione, se del caso, della data a decorrere dalla quale le indennità non devono essere corrisposte e, conseguentemente, maturino obblighi restitutori;

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (cfr. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Ebbene, sul punto, rileva il Collegio come l'istanza che ne occupa possa ritenersi ricevibile, essendo pervenuta alla Sezione - conformemente alle modalità procedurali previste dalla menzionata deliberazione n. 77/PAR/2013 - per il tramite del Cal e come la stessa soddisfi il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere.

La richiesta perviene, invero, dal Comune - Ente espressamente indicato nella previsione normativa di riferimento la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C.conti, Sez.Aut.del.13/07) - ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente locale ex art. 50 comma 2 Tuel.

Diverse conclusioni devono, tuttavia, trarsi con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva della richiesta di parere.

Pur vertendosi, invero, in tema di questione che, in quanto afferente alle modalità applicative di una disciplina vincolistica volta a contenere i c.d. costi della politica, è riferibile alla materia della contabilità pubblica così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. deliberazione 5/AUT/2006 e, per quanto di interesse, deliberazione SS.RR. 54/2010), non appaiono condivisibili le deduzioni svolte dall'Ente a sostegno del carattere generale ed astratto della richiesta medesima.

Sotto tale profilo giova, di contro, rilevare come gli specifici quesiti posti alla attenzione del Collegio involgano momenti valutativi e decisionali rimessi alla discrezionalità dell'Ente cui compete, in via esclusiva, la adeguata ponderazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti atteso che, secondo un principio pacificamente acquisito, la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia forma di coamministrazione o di cogestione incompatibile con la posizione di neutralità e di terzietà della magistratura contabile.

D'altro canto estranea alla funzione consultiva, rettamente intesa, appare la richiesta volta ad ottenere l'avviso della Sezione in ordine alla interpretazione della circolare dal Ministero dell'Interno ed alle conseguenze applicative della stessa.

Di qui la rilevata inammissibilità.

Non di meno, in ottica collaborativa, il Collegio rappresenta, come in relazione alle problematiche interpretative sollevate dal Comune di Barchi, valide indicazioni siano offerte dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, che con la circolare resa in data 24 aprile 2014 ha, tra l'altro, fornito chiarimenti in ordine alla platea dei soggetti incisi dalla disciplina di cui all'art. 1 comma 136 della legge 56/2014 e delle modalità secondo cui assicurare la prevista invarianza della spesa.

A tal riguardo è stato, in particolare, specificato che tutti i Comuni (compresi quelli che, come il Comune di Barchi, non essendo andati al voto dopo il d.l. 138/2011, non hanno potuto ridurre il numero di consiglieri ed assessori e, per l'effetto, la relativa spesa) devono parametrare la rideterminazione degli oneri al numero di amministratori indicati all'art. 16 comma 17 del d.l. 138/2011, nella formulazione precedente alla modifica intervenuta per effetto della Legge Delrio, onde assicurare l'invarianza di spesa.

Detta opzione interpretativa appare, invero, apprezzabile sia per ragioni di uniformità sia perché suscettiva di assicurare quegli obiettivi di correzione e di risanamento della finanza pubblica, sottesi al *corpus* di norme che concorrono a disciplinare la materia della indennità di funzione, e rinvenibili nella stessa legge c.d. Delrio che, nel porre rimedio ad un preteso *deficit* di rappresentatività nei Comuni di piccole dimensioni, fissa, comunque, precisi obblighi di contenimento della spesa.

In tal senso si è, peraltro, espressa anche la Sezione regionale di controllo per la Puglia che ha, di fatto, recepito l'orientamento formulato dal Ministero dell'Interno, pur discostandosene per ciò che attiene alla individuazione degli oneri rilevanti ai fini del rispetto dell'obbligo previsto dal citato comma 136 (*cf.* sul punto Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 112/PAR/2014).

Da ultimo, per completezza, si segnala all'attenzione dell'Ente la recente deliberazione resa dalla Sezione delle Autonomie in ordine alle corrette modalità di calcolo della indennità di funzione del Sindaco e degli amministratori (*cf.* deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG)

P.Q.M.


la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Marche dichiara la inammissibilità della richiesta di parere indicata in epigrafe.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del Comune di Barchi ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nell'adunanza del 13 ottobre 2014.


Il relatore

Valeria Franchi




Depositato in segreteria in data 21 OTT. 2014

Dott. Carlo Serra




Il Presidente f.f.

Andrea Liberati



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DDC. INTERNO N. 42124591 del 21/10/2014

16/10/2014

